**ORDINANZA 21 febbraio 2020**

Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19. (20A01220) [(GU Serie Generale n.44 del 22-02-2020)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/02/22/44/sg/pdf)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della

Costituzione;

Visto l'art. 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione

europea;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante

Istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE,

e, in particolare, l'art. 9, paragrafo 2, nonche' il decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di

protezione dei dati personali;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 21 del 27

gennaio 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale, n. 26 del 1°

febbraio 2020;

Viste le circolari della Direzione generale della prevenzione

sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 1997 del 22 gennaio

2020, prot. 2265 del 24 gennaio 2020, prot. n. 2302 del 27 gennaio

2020, prot. n. 2993 del 31 gennaio 2020, prot. n. 3187 del 1°

febbraio 2020, prot. n. 3190 del 3 febbraio 2020, prot. n. 4001

dell'8 febbraio 2020, prot. n. 5257 del 20 febbraio 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile

n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di

protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio

sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti

virali trasmissibili»;

Considerata la segnalazione da parte della regione Lombardia di

trasmissione sporadica e diffusione locale di infezione da

SARS-CoV-2;

Considerato che e' in corso la completa definizione della catena

epidemiologica nel contesto lombardo e che la situazione

epidemiologica e' in evoluzione;

Viste le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale

interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale, in assenza di

immediate misure di contenimento;

Preso atto del carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole

incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione

mondiale della sanita';

Viste le indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui

all'art. 2 della citata ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020,

riunitosi in data odierna;

Ritenuto necessario e urgente rafforzare ulteriormente le misure di

sorveglianza sanitaria adottate, per il periodo di tempo necessario e

sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della

malattia infettiva diffusiva COVID-19, anche in relazione alle

evidenze scientifiche emergenti;

Valutate le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della

sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di

precauzione e proporzionalita', coerentemente con le raccomandazioni

dettate dall'Organizzazione mondiale della sanita' e dal Centro

europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie;

Emana

la seguente ordinanza:

Art. 1

1. E' fatto obbligo alle Autorita' sanitarie territorialmente

competenti di applicare la misura della quarantena con sorveglianza

attiva, per giorni quattordici, agli individui che abbiano avuto

contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva

COVID-19.

2. E' fatto obbligo a tutti gli individui che, negli ultimi

quattordici giorni, abbiano fatto ingresso in Italia dopo aver

soggiornato nelle aree della Cina interessate dall'epidemia, come

identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', di

comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione

dell'azienda sanitaria territorialmente competente.

3. Acquisita la comunicazione di cui al comma 2, l'Autorita'

sanitaria territorialmente competente provvedera' all'adozione della

misura della permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza

attiva ovvero, in presenza di condizione ostative, di misure

alternative di efficacia equivalente.

Art. 2

1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di

sorveglianza di cui all'art. 1 vengono trattati dall'Autorita'

sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore

della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del

regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in

materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative

al segreto professionale, e in relazione al contesto emergenziale in

atto. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta

giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto.

Art. 3

1. La presente ordinanza ha validita' di novanta giorni, a

decorrere dalla data odierna.

La presente ordinanza viene inviata agli Organi di controllo per la

registrazione ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2020

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e

politiche sociali, reg.ne prev. n. 267